

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 5/2025



Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'atto di indirizzo per l'anno 2025 e la programmazione 2025-2027 delle risorse destinate agli enti del Terzo settore ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. La dotazione complessiva del triennio è pari a circa 141,3 milioni di euro.

La nuova programmazione segue le precedenti azioni triennali, ribadendo la promozione del Terzo settore quale strategico per la creazione di valore per la collettività, assicurato dalle regole di trasparenza ad esso applicabili e misurabili attraverso sistemi di valutazione. Viene confermato l'ancoraggio agli obiettivi dell'Agenda 2030 e richiamata la misurazione e gestione dell'impatto sociale.

Il sostegno alle attività di interesse generale di rilievo nazionale, come negli anni passati, dovrà essere promosso da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le Reti Associative di cui all'articolo 41 del codice del Terzo settore. Le attività dovranno prevedere lo svolgimento in almeno 10 Regioni e dovranno essere di importo non inferiore a 250.000 euro e non superiore a 500.000 euro: la quota di finanziamento ministeriale non potrà in ogni caso superare l'80% del costo. In questo contesto, molta attenzione verrà riservata ai progetti riguardanti l'area dell'intelligenza artificiale dove, per l'anno 2025, le risorse previste saranno incrementate.

Tavoli di
programmazione e
coprogettazione nel Terzo
Settore: strumenti di
innovazione soiale

Accreditamento
degli enti del terzo settore

Controlli
Enti del Terzo Settore

TAVOLI DI COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE: STRUMENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE

I tavoli di coprogrammazione e coprogettazione sono strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per favorire una collaborazione strutturata tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS). Non si tratta di semplici consultazioni, ma di veri e propri processi partecipativi in cui le parti condividono analisi, obiettivi e soluzioni per rispondere ai bisogni della comunità.

Questi processi permettono di superare la logica del mero affidamento di servizi, promuovendo invece una co-creazione di soluzioni sociali basata su bisogni reali e condivisi.

Caratteristiche principali

- Collaborazione paritaria: PA ed ETS operano come partner, non come committente ed esecutore.
- Centralità del territorio: le azioni nascono da un'analisi condivisa dei bisogni locali.
- Trasparenza: ogni fase è documentata e accessibile, garantendo tracciabilità e legittimità.
- Innovazione sociale: si favorisce la sperimentazione di modelli nuovi e adattabili.
- Sostenibilità: le soluzioni sono pensate per essere durature e replicabili.

Procedure di realizzazione

Avvio e convocazione: la PA individua un ambito di intervento e convoca gli ETS interessati, definendo obiettivi generali e modalità di lavoro.

Copropgrammazione

- Analisi condivisa dei bisogni e delle risorse disponibili.
- Definizione delle priorità di intervento e degli obiettivi strategici.

Coprogettazione

- Elaborazione congiunta di progetti, attività e strumenti operativi.
- Definizione di ruoli, responsabilità, budget e tempistiche.

- Formalizzazione
- Sottoscrizione di accordi o convenzioni che regolano l'attuazione.
- Attuazione e monitoraggio
- Implementazione delle attività.
- Verifica periodica dei risultati e eventuali adattamenti in corso d'opera.

Risultati attesi

- Maggiore efficacia degli interventi: le soluzioni sono più aderenti ai bisogni reali.
- Rafforzamento del tessuto sociale: si creano reti stabili tra istituzioni, ETS e cittadini.
- Ottimizzazione delle risorse: si riducono duplicazioni e sprechi, massimizzando l'impatto.
- Crescita della fiducia reciproca: la collaborazione costante migliora la governance locale.
- Innovazione e replicabilità: i modelli sviluppati possono essere adattati ad altri contesti.

ACCREDITAMENTO ENTI DEL TERZO SETTORE

L'accreditamento tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS) è uno degli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore (art. 55 D.Lgs. 117/2017) per instaurare rapporti stabili e regolati nell'erogazione di servizi di interesse generale. Si tratta di una procedura collaborativa e non di un appalto, finalizzata a creare un elenco di soggetti qualificati a cui la PA può affidare servizi sociali, educativi, culturali o sanitari, secondo criteri predefiniti.

Vantaggi per gli ETS

- Accesso diretto a convenzioni e affidamenti senza dover partecipare ogni volta a gare.
- Maggiore stabilità nei rapporti con la PA.
- Riconoscimento formale della qualità e affidabilità dell'ente.

Non si tratta di una gara competitiva, ma un procedimento aperto e permanente, basato su requisiti oggettivi.

Gli ambiti di applicazione sono: servizi sociali, socio-sanitari, educativi, culturali, ambientali e altri previsti dall'art. 5 del Codice.

CONTROLLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il decreto sul controllo degli enti del Terzo settore è legge. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce "forme, contenuti, termini e modalità individuati per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore". Il decreto precedente del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali integra la riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali – della responsabilità di controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un meticoloso percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.

Secondo quanto previsto nel suddetto decreto, i controlli saranno primariamente a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno "soggetti autorizzati" a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra diverse Ran e CSV, o altre reti reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.

Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo Settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.

La tipologia di controlli

I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accettare:

- La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
- Il perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Runts.

È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari presso gli Enti del Terzo Settore, il cui esempio perfetto ne è la revisione triennale programmata.

I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari o da controli di diversa natura) saranno realizzati solo dagli Uffici Territoriali e Nazionale dei Runts.

Il primo triennio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione: entro il 31 marzo ciascun "ente responsabile" (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sulla sezione apposita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l'elenco degli enti sottoposti al controllo.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l'anno sono previste operazioni di controllo semplificate.

Chi potrà effettuare i controlli

Il decreto prevede una serie di misure atte a garantire il rapporto di fiducia instaurato nel tempo tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti.

I soggetti autorizzati, quindi, dovranno individuare una serie di "soggetti incaricati" che provvederanno alle operazioni di controllo scelti tra dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall'art. 2399 del Codice Civile e quindi che non abbiano un rapporto specifico con l'ente da controllare.

I soggetti incaricati, inoltre, saranno inseriti in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, dovranno avere comprovata esperienza in materia, e dovranno essere debitamente formati e aggiornati. La responsabilità per l'attività di controllo rimane comunque sempre in carico ai soggetti responsabili.

Come si svolgeranno i controlli

I soggetti autorizzati devono accettare il corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore, comunicando con gli enti sottoposti al controllo tramite PEC, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco. Gli enti soggetti al controllo avranno tempo da 30 a 90 giorni per chiarire e nel caso regolarizzare la propria posizione. Il decreto specifica che nei prossimi 60 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvati i modelli di verbale da utilizzare nei controlli ordinari e straordinari.

Avvio dei controlli

La data di inizio dei controlli sarà fissata con apposito decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di predisposizione e attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli istituito presso il RUNTS.